INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

1) COSA PREVEDE IL D. LGS. 24/2023 (C.D. NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING)?

Il D. Lgs 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva (UE) 2019/1937 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, intende garantire la

protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti (cd.

violazioni) - sia in termini di riservatezza che di tutela da ritorsioni - in quanto, con la

segnalazione delle violazioni, tali soggetti contribuiscono all'emersione di situazioni

pregiudizievoli per l'Amministrazione o Ente di appartenenza e, di riflesso, per

l'interesse pubblico o privato.

2) CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?

Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di

informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: si

intendono, pertanto, oltre ai dipendenti, anche i lavoratori autonomi, liberi

professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i membri

degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

In virtù di quanto sopra, per effettuare una segnalazione è necessario che vi sia una

relazione qualificata tra il segnalante e l'ente, nel quale il primo opera in virtù di

attività lavorative o professionali, presenti o anche passate, in quanto già cessate.

3) QUALE CONTENUTO DEVE AVERE LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che

comportino la violazione di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono

l'interesse pubblico o privato, commesse nell'ambito dell'ente con cui il segnalante o

denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

La tipologia di comportamenti illeciti, atti, comportamenti o omissioni, che possono

essere oggetto della stessa, sono normativamente indicati all'art. 2 lett. a) del D.Lgs.

24/2023.

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di

consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le

segnalazioni ("Gestore della segnalazione"); pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della

segnalazione;

- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui

attribuire i fatti segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata dal Gestore

della segnalazione per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della

segnalazione stessa.

4) COME SI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione può essere effettuata:

- tramite il "canale interno" attivato presso l'ente (art. 4 D.Lgs. 24/2023);

- attraverso il "canale esterno" di segnalazione attivato presso ANAC che può

essere utilizzato solo laddove si verifichino particolari condizioni,

specificamente previste dal legislatore (art. 7 D.Lgs. 24/2023);

nelle forme della "divulgazione pubblica" al ricorrere di determinate condizioni

(art. 15 del D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311

del 12 luglio 2023.

5) IL SISTEMA DI WHISTLEBOWING IN D'UVA S.R.L.

D'Uva S.r.l. ha istituito un canale di segnalazione interna (piattaforma informatica

presente sul sito internet aziendale nell'apposita pagina denominata

"Whistleblowing", di seguito la "Piattaforma") ad uso dei dipendenti e dei soggetti

esterni, che consente la gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e la

tutela del whistleblower e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per la trasmissione delle segnalazioni interne, il whistleblower dovrà avvalersi della

Piattaforma, mediante la quale potrà effettuare una segnalazione scritta (anche in

forma anonima) ovvero una segnalazione in forma orale (registrazione di messaggio

vocale, mediante camuffamento della voce, al fine di impedire l'identificazione del

segnalante) nonché richiedere, fornendo adeguata motivazione, un incontro diretto

con il Gestore della segnalazione, laddove necessario per approfondire gli elementi

della segnalazione.

Per effettuare una segnalazione, il whistleblower deve provvedere alla registrazione

sulla Piattaforma, al fine di ottenere le proprie credenziali (username e password) da

inserire per l'utilizzo della Piattaforma. Tali modalità:

- consentono al whistleblower di consultare lo stato della segnalazione;

- di dialogare con il Gestore della segnalazione anche mediante invio di messaggi ed

eventuali documenti;

- garantiscono al whistleblower la completa riservatezza, ai sensi delle previsioni

normative vigenti.

Le segnalazioni "anonime", effettuate senza identificazione del whistleblower,

verranno prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e rese con

dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni

relazionandoli a contesti determinati. Sono considerate anonime le segnalazioni che

sono trasmesse a mezzo della Piattaforma, utilizzando la modalità "Invia segnalazione

anonima".

6) QUALI SONO LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL WHISTLEBLOWER?

Il sistema attivato da D'Uva S.r.l. prevede misure a garanzia della figura del

whistleblower, tutelandone l'identità in termini di riservatezza e contrastando

eventuali misure discriminatorie.

(A) Tutela della riservatezza

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,

direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il

consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a

dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

L'identità del whistleblower è protetta dagli organi destinatari della segnalazione in

ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento

delle segnalazioni ad altre Autorità competenti, in linea con quanto previsto dal d.lgs.

24/2023, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non

possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative,

ispezioni, ecc). La tutela della riservatezza va, infatti, assicurata anche in ambito

giurisdizionale e disciplinare.

L'identità del whistleblower può essere rivelata solo previa: (i) comunicazione scritta

delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) consenso

espresso del whistleblower:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del

whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene

contestato l'addebito disciplinare;

- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni laddove tale rivelazione

sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza viene garantita anche a soggetti diversi dal whistleblower, quali:

- il segnalato, vale a dire la persona fisica oggetto della segnalazione;

il facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in

cui l'assistenza si concretizza;

- le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto

menzionate nella segnalazione (es. testimoni).

Il segnalato non ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda; tale

diritto, infatti, è garantito unicamente nell'ambito del procedimento eventualmente

avviato nei suoi confronti (i) a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di

analisi della segnalazione e(ii) nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o

in parte sulla segnalazione.

(B) Tutela dalle ritorsioni

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il soggetto tutelato (whistleblower),

che, nell'interesse dell'integrità della Società, effettua una segnalazione interna o

esterna di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio

rapporto di lavoro o denuncia le suddette condotte all'Autorità giudiziaria, non può

subire comportamenti ritorsivi, dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del

d.lgs. 24/2023, per ritorsione "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo

tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia

all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla

persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta,

un danno ingiusto".

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. In

particolare, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower è nullo e sono

altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile,

nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del

whistleblower.

7) TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica

segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati

immediatamente.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati nel rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali ed in base alle disposizioni

contenute nel Sistema privacy di D'Uva S.r.l.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario

al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla

data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

**D'Uva s.r.l.** Viale F. Petrarca 116, 50124 FIRENZE p.iva 01517040489 c.fisc. 03720610157 tel +39 055 8734527 tel +39 055 5324700 fax +39 055 7472560